

MISURE AGRO CLIMATICO AMBIENTALI – la “nuova” 2078

Norme regionali per l'avvicendamento colturale

Come tutti voi ben sapete, gli impegni agri climatico ambientali previsti dall'attuale P.S.R. con l'Operazione 10.1.1 (la “nuova 2078”) si sono conclusi per la stragrande maggioranza delle imprese agricole lo scorso 10 novembre 2019.

Ad oggi non è ancora dato sapere se la Regione Piemonte riuscirà a finanziare l'anno aggiuntivo 2020: chi ha partecipato alle Assemblee di Zona ha potuto apprendere dal nostro Presidente Provinciale dell'impegno assunto dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio per la prosecuzione degli impegni, ma che è l'Unione Europea che può consentire la finanziabilità di un anno che si vada ad aggiungere ai 5 di impegno pervisti.

In questo clima di incertezza, comune si consiglia alle imprese agricole che intenderebbero proseguire anche nel 2020 l'impegno della “nuova 2078” (che si ribadisce essere l'Operazione 10.1.1) di rispettare tutti gli impegni assunti al momento della presentazione della domanda (impegni di base, facoltativi – come ad esempio l'inerbimento dei vigneti) e soprattutto gli impegni legati all'avvicendamento delle colture.

Naturalmente stiamo parlando delle colture a seminativo (cereali, oleaginose, orticole).

Negli anni scorsi sul nostro giornale avevo già descritto oltre agli obblighi, anche le deroghe previste per particolari situazioni, oltre alle prescrizioni legate a particolari tipologie di colture.

Innanzitutto si ricorda la regola generale: **ogni particella catastale dell'azienda nei 5 anni d'impegno deve ospitare almeno 3 colture diverse, con al massimo un ristoppio per ciascuna coltura. Trattandosi di un impegno da rispettare nel 2020, i 5 anni sono il 2016-2017-2018-2019-2020. E' questo il quinquennio di riferimento nel quale occorre rispettare le norme di avvicendamento.**

In deroga, **esclusivamente per le situazioni di cui ai seguenti casi A-B-C-D-E**, è consentita, nei 5 anni d'impegno, la successione di due sole colture con al massimo un ristoppio per coltura. E' anche possibile di avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa (attenzione: il loietto appartiene alla stessa famiglia botanica dei cereali autunno vernini – grano orzo, ecc.). Anche il terreno a riposo può essere inserito tra i due ristoppi. Le situazioni per le quali vale la deroga sono le seguenti:

Caso A - aree individuate come collinari e montane

Caso B - orticole a indirizzo intensivo (con elevate esigenze in termini di input idrici, chimici ed energetici), così come individuate nelle Norme Tecniche di coltura

Caso C - le aree a seminativi, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole o frutticole dove la superficie a seminativi non supera il doppio di quella viticola o frutticola

Caso D - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette “valbe”

Caso E - in presenza di colture erbacee foraggere o di terreni a riposo, di durata pluriennale

Occorre verificare eventuali ulteriori limitazioni consultando le norme di coltura: per questo si rimanda ai nostri tecnici e alla consultazione dei disciplinari pubblicati sul nostro sito internet www.confagricolturalessandria.it oppure sul sito della Regione <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-integrata-2019>.

Si specifica inoltre che:

1. i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;
2. la colza non può essere ristoppiata e non deve seguire la barbabietola da zucchero;
3. non è consentito il ristoppio del coriandolo;
4. non è consentito il ristoppio del girasole;
5. per l'erba medica non è ammesso il ristoppio; il reimpianto può avvenire dopo un anno di altra coltura; per i prati è vietato il ristoppio della stessa specie foraggera pluriennale prevalente

6. colture appartenenti allo stesso genere, indipendentemente dalla diversa destinazione d'uso (per es. sorgo da foraggio, da biomassa, da granella...), sono considerate colture analoghe ai fini della successione colturale;
7. per quanto riguarda il riso è ammessa la monosuccessione per un massimo di 5 anni, al termine dei quali è necessario seminare una coltura diversa. Le colture in rotazione al riso sono tutte ammissibili; di queste è ammesso un solo ristoppio. Nelle situazioni in cui la riuscita di una coltura diversa dal riso sia difficile, è consentito proseguire con la monosuccessione se, **per almeno 2 anni su 5, su tutta la superficie a riso**, viene adottato almeno uno dei seguenti interventi alternativi di mantenimento della fertilità del terreno:
 - a. realizzazione di un sovescio (da eseguirsi secondo le prescrizioni previste dall'impegno aggiuntivo "Erba autunno-vernini da sovescio")
 - b. esecuzione della sommersione invernale della risaia (da eseguirsi secondo le prescrizioni previste dall'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale delle risaie");
8. le colture da sovescio, che non possono essere oggetto di raccolta e la cui produzione va quindi totalmente interrata, sono escluse dalla successione colturale; le concimazioni eventualmente somministrate alla coltura da sovescio sono da includersi nel conteggio degli apporti alla coltura seguente; la fertilizzazione non è ammessa nel caso di adesione agli impegni facoltativi "erba autunno vernini da sovescio" e per il mantenimento della monosuccessione a riso;
9. gli erbai sono considerati agli effetti dell'avvicendamento colture di durata annuale;
10. le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali;
11. le colture erbacee poliennali avvicendate (comprese le orticole) e i terreni a riposo vengono considerati ai fini del conteggio come una singola coltura;
12. le colture erbacee foraggere di durata pluriennale devono essere seguite da una coltura diversa;
13. per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno sullo stesso terreno; ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un singolo anno di coltura; nell'ambito della stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;
14. Per le colture orticole devono essere rispettate ulteriori limitazioni:
 - a. l'aglio ritorna sullo stesso appezzamento dopo che ad esso sono succedute almeno due colture annuali. E' possibile effettuare 2 cicli successivi (ristoppio) e quindi rispettare un intervallo senza aglio di almeno 4 anni.
 - b. la cipolla ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture.
 - c. la patata ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture; non può essere preceduta da altra solanacea.
 - d. per il pomodoro da industria non è consentito il ristoppio o, in alternativa, dopo due cicli di pomodoro si deve rispettare un intervallo minimo di 3 anni senza pomodoro. Nell'avvicendamento, il pomodoro non deve seguire altre colture solanacee al fine di prevenire problemi fitopatologici
 - e. la zucca ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture che non devono appartenere alla famiglia delle cucurbitacee;
 - f. zucchini: non è consentito il ristoppio; può tornare sullo stesso appezzamento dopo almeno 1 anno di coltura di specie non appartenenti alle cucurbitacee; è vietato coltivarlo in successione a solanacee (pomodoro, melanzana, peperone) e a fagiolo.
15. le colture protette prodotte all'interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall'obbligo della rotazione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano applicati sistemi non chimici di contenimento delle avversità (ad es. innesti erbacei, solarizzazione, impiego di piante biocide);

16. per le colture orticole pluriennali è necessario un intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore;
17. un'interruzione dell'adesione aziendale al sistema di qualità non consente comunque di derogare alla norma di avvicendamento.

Per le colture arboree non si può parlare di “avvicendamento” ma di reimpianto; il reimpianto di colture arboree è sconsigliato; è possibile effettuarlo alle seguenti condizioni:

- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;
- asportare i residui radicali della coltura precedente;
- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno;
- sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti.

Il reimpianto della vite sullo stesso terreno ove essa sia stata reimpiantata è ammesso se vengono eseguite almeno 2 delle seguenti pratiche:

- lasciare a riposo il terreno per almeno un anno tra espianto e successivo impianto
- apportare dell'ammendante organico sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno
- realizzare un sovescio entro il primo anno del nuovo impianto
- asportare i residui radicali della coltura precedente

Infine, a dimostrazione delle semine effettuate e del fatto che non si utilizzano sementi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM), si invitano gli agricoltori aderenti alla 10.1.1 a conservare i cartellini delle sementi utilizzate per le prossime semine, che in caso di controllo possano attestare il rispetto dei vincoli connessi con la scelta varietale che prevede la semina di sementi certificate non OGM.; per i cereali a paglia, le sementi devono essere certificate o provenienti da seme sano di produzione aziendale, prodotto a partire da semente base o certificata.

Si deve ricordare che il mancato rispetto di questi obblighi può determinare riduzioni di premio via via più gravi all'aumentare delle superfici sulle quali queste regole non siano state rispettate; la penalità può variare dal 3% al 10% del premio, con l'esclusione dal premio delle superfici ove non sia stata rispettata la norma. In caso di reiterazione queste percentuali raddoppiano. Qualora si sia incorsi in un mancato rispetto delle regole su oltre il 30% della superficie per due volte, la sanzione sarebbe la perdita completa del premio dell'anno e la restituzione di tutti i premi già percepiti.

Nel caso in cui si sia già incorsi in sanzioni negli anni passati occorre rispettare con ancora maggiore attenzione la rotazione degli anni 2016-2017-2018-2019-2020.

Marco Visca